

DDL “Sostegno alle Famiglie Numerose: Detrazioni per Figli Fiscalmente a Carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni.”

Relazione illustrativa

Il Disegno di legge si è reso necessario al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvata dalla regione Campania con la L.R. n. 31/2021 con la nuova articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno introdurre un sistema di detrazioni per figli fiscalmente a carico in favore dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 28.000,00 lordi con separata quantificazione a seconda che trattasi di almeno 2 figli fiscalmente a carico o di anche un unico figlio fiscalmente a carico ma portatore di handicap.

La detrazione spettante corrisponde complessivamente a 30 euro annuali per ciascun figlio nell'ipotesi che trattasi di almeno 2 figli fiscalmente a carico ed a 40 euro annuali per ciascun figlio portatore di handicap fiscalmente a carico. Per usufruire dell'intero importo occorre un carico fiscale pari al 100%; se la percentuale è inferiore la detrazione è suddivisa con l'altro genitore che detiene la restante percentuale.

Con lo stesso provvedimento sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2022 come risultanti dalle Tabelle A e B allegate al Disegno di Legge di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Nel dettaglio, l'incremento di entrata pari ad euro 24.055.407,66 è il saldo a favore di regione Campania quali valori di conguaglio della tariffa energia elettrica comunicati dalla società A2A Ambiente S.p.A. per il corrispettivo del servizio di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra (NA) – contratto rep. N. 14539 del 7 novembre 2018 in conseguenza della situazione di mercato. Tale importo risulta accertato dalla struttura regionale competente per materia con Decreto Dirigenziale n. 12 del 4 marzo 2022.

Si è ritenuto opportuno accantonare tali entrate libere, acquisite al bilancio regionale, a presidio degli equilibri di bilancio sia per effetto delle eventuali minori entrate come derivanti dall'introduzione del regime delle detrazioni sia per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità per il caro energia.

Il Disegno di legge introduce inoltre un differimento dei termini per l'anno 2022 della scadenza per il versamento dei diritti e dei contributi annui dovuti dai concessionari del settore termale, dando seguito alla mozione R.G. 112/4 approvata dal Consiglio regionale nella seduta de 16 febbraio u.s., e adempie, altresì, agli impegni assunti con il Governo in sede di esame governativo della legge regionale n. 31 del 2021 “Legge di stabilità regionale 2022” e Legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021 “Legge di bilancio 2022 – 2024” ed in particolare:

- con note prot. n. n.3343/UDCP/GAB/CG del 22/02/2022 e 3418/UDCP/GAB/UL del 24/02/2022 U, alla modifica normativa degli articoli 26, comma 2 della legge regionale n. 31/2022 e 8, comma 3 della legge regionale n. 19/2013, come introdotto dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale n. 31/2022, recanti semplificazioni in materia urbanistica, al fine di superare i rilievi mossi dai Ministeri competenti;
- con nota prot. n. 3094/UDCP/GAB/CG del 17/02/2022 U, a modificare la Tabella B “*Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo presunto*” allegata alla Nota integrativa

(Allegato n. 12) del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con Legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021, al fine di adeguare la quota di disavanzo al 31.12.2020 a quanto quantificato dalla Corte dei Conti con decisione di parifica al rendiconto 2020 n. 249/2021/PARI da adottare nel primo intervento legislativo utile.

Con riferimento specifico ai singoli articoli si precisa che:

- all' **Articolo 1** viene approvata la sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 della LR n. 31/2021 al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni della medesima imposta stabilita dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'introduzione, altresì, del regime delle detrazioni;
- all' **Articolo 2** viene approvata la sostituzione della Tabella B "Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo presunto" allegata alla Nota integrativa (Allegato n. 12) del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021 con il Prospetto 1) allegato alla presente legge in ottemperanza all'impegno assunto dal presidente della Giunta regionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- all' **Articolo 3** si autorizzano le variazioni di entrata in termini di competenza nell'esercizio finanziario 2022 come riportate in Tabella A;
- all' **Articolo 4** si autorizzano le variazioni di entrata in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2022 come riportate in Tabella A;
- all' **Articolo 5** si autorizzano le variazioni di spesa in termini di competenza nell'esercizio finanziario 2022 come riportate in Tabella B;
- all' **Articolo 6** si autorizzano le variazioni di spesa in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2022 come riportate in Tabella B;
- all' **Articolo 7** si introduce, in ragione del perdurare delle difficoltà degli operatori economici del settore termale generate dalla pandemia da covid-19 ed in continuità con quanto già stabilito per l'anno 2021, il differimento del termine previsto dai commi 5 e 7 dell'art. 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" per il pagamento dei diritti proporzionali e dei contributi da corrispondere annualmente da parte dei concessionari, anche a seguito della mozione approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio u.s.. Dal lato dei bilanci pubblici interessati, fermo restando il gettito annuale preventivato, si posticipa esclusivamente la manifestazione di cassa delle entrate connesse.
- all' **Articolo 8** si dispone una riorganizzazione dell'Avvocatura regionale definendone i compiti e l'assetto organizzativo, prevedendo che l'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali, stragiudiziali e consultive è assicurato dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, soggetto di diretta collaborazione del Presidente della Giunta di cui si declinano i requisiti e le competenze, coadiuvato da un vicario e con possibilità, considerata la quantità e la complessità del contenzioso, la consistenza della dotazione organica e i titoli professionali in possesso degli avvocati appartenenti al ruolo professionale, di assegnare incarichi di staff. Si prevede, inoltre, un ufficio dirigenziale di supporto amministrativo e contabile, composto da personale interno alla Regione. Si dispone, infine, che l'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'avvocatura avvenga entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

- all' **Articolo 9** si apportano le modifiche all' articolo 26, comma 2 della legge regionale 31/2021 e all' articolo 8, comma 3 della legge regionale 19/2013, come sostituito dall' articolo 28, comma 2, lettera a) della medesima legge di stabilità regionale 2022, in ottemperanza agli impegni assunti con il Governo al fine di superare i rilievi mossi dai Ministeri competenti.

-all' articolo **10** si disciplina l' entrata in vigore della legge stessa.